

COMUNE DI LORETO APRUTINO
Provincia di Pescara

**Regolamento comunale per l'applicazione del
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836)

PARTE PRIMA – PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Concessioni e autorizzazioni
- Art. 3 - Semplificazioni del procedimento di rilascio delle concessioni e autorizzazioni
- Art. 4 - Norme di riferimento
- Art. 5 - Avvio del procedimento amministrativo
- Art. 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 7 - Istruttoria
- Art. 8 - Conclusione del procedimento
- Art. 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 11 - Principali obblighi del concessionario
- Art. 12 - Revoca e modifica. Rinuncia
- Art. 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Art. 14 - Altre cause di decadenza
- Art. 15 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
- Art. 16 - Subentro
- Art. 17 - Rinnovo
- Art. 18 - Anagrafe delle concessioni o delle autorizzazioni

PARTE SECONDA – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- Art. 19 - Oggetto del canone
- Art. 20 - Ambito di applicazione del canone
- Art. 21 - Soggetto passivo
- Art. 22 - Soggetto attivo
- Art. 23 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone
- Art. 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie
- Art. 25 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa
- Art. 26 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona
- Art. 27 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità
- Art. 28 - Riduzioni e maggiorazioni
- Art. 29 - Esenzioni ed esclusioni
- Art. 30 - Termini per il versamento del canone
- Art. 31 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
- Art. 32 - Maggiorazioni ed indennità
- Art. 33 - Rateazioni
- Art. 34 - Rimborsi
- Art. 35 - Mercati
- Art. 36 - Contenzioso
- Art. 37 - Trattamento dei dati personali

PARTE TERZA – DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 38 - Gestione del servizio
- Art. 39 - Impianti di proprietà del Comune. Superfici
- Art. 40 - Canone sul servizio affissioni
- Art. 41 - Tariffe e maggiorazioni
- Art. 42 - Riduzione del canone
- Art. 43 - Esenzioni dal canone
- Art. 44 - Numerazione impianti
- Art. 45 - Modalità per il servizio affissioni
- Art. 46 - Vigilanza sanzioni amministrative

PARTE QUARTA – DISCIPLINA TRANSITORIA

- Art. 47 - Norme transitorie
- Art. 48 - Entrata in vigore

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Loreto Aprutino, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
4. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, che comportino o meno la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre Amministrazioni pubbliche se comprese nel centro abitato, fatto salvo il nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
2. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da un'autorizzazione del Comune o di un nulla-osta se esse sono collocate fuori dai centri abitati, su strade provinciali e di altri enti;
3. Secondo la disciplina del presente Regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

4. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende riferita all'ente che ha l'amministrazione del bene.
5. Si applicano le disposizioni del presente Regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre Amministrazioni.
6. In caso di necessità ed urgenza, per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale dell'Autorità pubblica intervenuta per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
7. Per l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche vigente e a quanto previsto dalla L.R. n.23 del 31/07/2018 e s.m.i. (testo unico in materia di commercio).

Articolo 3

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'Ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'Ente o di altre Amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre Amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
3. Tale soggetto procede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
4. Le istanze sono presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti, con l'indicazione dell'Ufficio competente a ricevere l'istanza, della durata del procedimento e dell'Ufficio competente al rilascio del provvedimento.
5. L'Ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.

6. Il gestore del canone, se delegato dall'Ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 4

Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i..
2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente Regolamento.

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione, individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare, nell'atto di concessione, a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare, in relazione al tipo di occupazione, alla domanda dovrà essere allegata:
 - Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100, evidenziante l'ubicazione dell'area e con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - Documentazione fotografica;
 - Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:

- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;
- di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
- di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;

4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
- c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e. la ragione per la quale è richiesta;
- f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
- i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - iv. allegata, per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

- 5 Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'Ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'Ufficio competente al rilascio del provvedimento.
6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai fini del presente Regolamento la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria e all'occupazione del suolo pubblico.
8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti, il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che, ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative, non necessitano di autorizzazione amministrativa.
10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'Ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 60 giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7

Istruttoria

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione è presentata all'Ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'Ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'Amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale, ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente Regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. Essa è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente Regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo Regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'Ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'Ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'Ordinanza stessa.
5. Nell'ambito dell'attività edilizia, possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo che non superi i 365 giorni e sono da considerarsi giornaliere.

Articolo 11

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino, a proprie spese, l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 12

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente Regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'Amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 14

Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
 - f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 2 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
 - g) In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 18

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e

a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.

3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19

Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21

Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 22

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Loreto Aprutino.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Loreto Aprutino ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Loreto Aprutino alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 7.245 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione in zone del territorio comunale come indicato al successivo art.26;
 - b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
 - f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliero.

Articolo 24

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
- c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 25

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è

determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano

stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero a tariffa giornaliera.
9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
10. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
11. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
12. Per le occupazioni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune effettuate per l'impianto di antenne di telefonia mobile in essere alla data di approvazione del presente regolamento si applicano le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale. Il canone è determinato in base alla superficie calcolata dall'ingombro dell'antenna, ovvero a tutta l'area sottratta all'uso pubblico anche per l'installazione dei manufatti strumentali. Per le occupazioni che saranno successivamente poste in essere, la relativa tariffa sarà determinata dalla Giunta Comunale sulla base della superficie complessivamente occupata, del beneficio economico ritraibile e dal sacrificio imposto alla collettività.

Articolo 26

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è considerato un'unica zona; alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, come specificato al comma seguente; alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

3. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al precedente comma 2, le strade del Comune sono classificate in n. 3 categorie secondo il seguente elenco di classificazione:

CATEGORIE	ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE	%
I	Centro abitato (come delimitato e definito dalle Tavole 1b e 2b approvate con delibera di GC n.26 del 16/02/2007)	100%
II	Nuclei abitati di C.da Passo Cordone, C.da San Pellegrino e C.da Remartello (come delimitati e definiti rispettivamente dalle Tavole 3b, 4b e 5b approvate con delibera di GC n.26 del 16/02/2007)	50%
III	Rimanente territorio	30%

Articolo 27

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
TENDE
SOPRA/SOTTOSUOLO
PASSI CARRABILI
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

Articolo 28

Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
- a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
 - d) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 30%;
 - e) Per le occupazioni permanenti realizzate con accessi a resa, è prevista una riduzione del 85%;
 - f) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è prevista una riduzione del 90%;
 - g) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
 - h) Per le occupazioni temporanee realizzate nella Sottozona B1, di cui al PRG Comunale, per la somministrazione di alimenti e bevande per il periodo estivo (dal 01/06 al 15/09 di ogni anno), è prevista una riduzione del 75%;

- i) Per le occupazioni temporanee realizzate nella Sottozona A1, di cui al PRG Comunale, per la somministrazione di alimenti e bevande per il periodo estivo (dal 01/06 al 15/09 di ogni anno), è prevista una riduzione del 85%;
- j) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%; tale riduzione non è cumulabile con quelle di cui ai due punti precedenti;
- k) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
- l) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%, purché di durata inferiore a 120 giorni;
- m) Per le occupazioni temporanee realizzate con manifestazioni per finalità politiche, istituzionali e sportive, si applica una riduzione del 75%;
- n) Per le occupazioni temporanee realizzate con manifestazioni per finalità culturali, si applica una riduzione del 90%;

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
 - a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - o) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
 - p) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Articolo 29

Esenzioni ed esclusioni

1. Sono esenti dal canone, ma non dal rilascio della relativa autorizzazione/concessione da parte del servizio competente:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

- c) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a condizioni che tali organizzazioni risultino regolarmente iscritte all'anagrafe unica allo scopo istituita presso il Ministero delle finanze;
- d) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o agli altri enti di promozione sportiva.
- e) i passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;
- f) i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;
- g) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- h) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- j) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- n) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- p) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del canone e della richiesta della relativa autorizzazione/concessione:

- q) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate con cantieri per l'esecuzione di lavori ed opere commissionati dal Comune, da parte dei soggetti aggiudicatari dei lavori medesimi. In tale fattispecie l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte del privato costituisce una conseguenza necessaria dell'ordine di esecuzione dei lavori dato dal Comune e dell'obbligo contrattuale del medesimo di consegnare all'aggiudicatario l'intera area occorrente per l'esecuzione dell'opera, sempre che tale occupazione sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi;
- r) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 8 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione ad edifici privati, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, purché non modifichino il regime della circolazione e non intralcino il traffico. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione preventiva, anche via fax, alla Polizia Municipale almeno 48 ore prima dell'inizio delle occupazioni medesime;
- s) le occupazioni temporanee realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi per interventi d'urgenza necessitati dall'esigenza di effettuare riparazioni per guasti. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione successiva, anche via fax, al Servizio lavori pubblici-patrimonio, entro il quinto giorno lavorativo successivo;
- t) le occupazioni temporanee e permanenti aventi complessivamente una superficie inferiore a 0,5 metri quadrati o lineari e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 10;
- u) i balconi, le verande, i bow window, mensola e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri, coprirullo, scala di accesso, gradini;
- v) le occupazioni effettuate con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli purché effettuati da privati cittadini;
- w) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- x) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico di merci;
- y) le occupazioni di aree cimiteriali;
- z) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- aa) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- bb) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- cc) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

Articolo 30

Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno salvo il primo anno di applicazione il cui termine è prorogato al 31 luglio.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 31

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 32

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 comma 3 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di 2 punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 33

Rateazioni

Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 34

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00.

Articolo 35

Mercati

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

Articolo 36

Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 37

Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38

Gestione del servizio

1. Il Comune di Loreto Aprutino mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Loreto Aprutino garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti

comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti.

Articolo 39

Impianti di proprietà' del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 20 per ogni 1.000 abitanti. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è a disposizione ed agli atti presso il Settore Entrate e Commercio, al momento individuato dal funzionigramma, come Ufficio di riferimento.

2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa mq. 30,00 corrispondente al 20% della superficie disponibile.

La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a circa mq. 105,00 corrispondente al 70% della superficie disponibile.

La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è stabilita dal piano delle pubbliche affissioni ed è pari a circa mq. 15,00 corrispondente al 10% della superficie disponibile.

Articolo 40

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti è pari a 10 giorni.

4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 41

Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

Articolo 42

Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- f) gli annunci mortuari, qualora l'affissione avvenga negli spazi gestiti dall'Ente.

Articolo 43

Esenzioni dal canone

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 44

Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

Articolo 45

Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò

non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 46

Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 45 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 31.

PARTE QUARTA

DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 47

Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 30/06/1994, nonché la delibera tariffaria n. 9 approvata dalla Giunta Comunale in data 23/01/2020 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 11/08/2020, nonché la delibera tariffaria n. 10 approvata dalla Giunta Comunale in data 23/01/2020 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
4. Nel caso di gestione externalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

Articolo 48

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

COMUNE DI LORETO APRUTINO
Provincia di Pescara

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE
A MERCATI

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.del

Indice

Art. 1 - Oggetto del canone.....	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati	4
Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa.....	4
Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni	4
Art. 6 - Versamento del canone	5
Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia	5
Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	6
Art. 9 - Occupazioni abusive	6
Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità	7
Art. 11 - Rateazioni.....	8
Art. 12 - Rimborsi.....	8
Art. 13 - Contenzioso.....	8
Art. 14 - Trattamento dei dati personali.....	9
Art. 15 - Norme transitorie	9
Art. 16 – Affidamento a terzi.....	9
Art. 17 - Entrata in vigore	9

Art. 1 - Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) per *mercato*: l'area pubblica, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività, per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
 - g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
 - h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
 - i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative

concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.

- j) per *spuntisti*: gli operatori che, pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di GIOVEDÌ nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria predisposta ed agli atti del Settore Entrate e Commercio, al momento individuato dal funzionigramma come Ufficio di riferimento, composta da n. 55 posteggi.
2. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 7,30. Alle ore 14,00 tutta l'area mercatale deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature per consentirne la pulizia. Gli spuntisti possono accedere solo entro le ore 08,00.
3. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura compresa tra m. 0,50 e m. 2,00 che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di m. 2,40, misurata nella parte più bassa.
4. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il Sindaco può autorizzare l'esercizio dell'attività di mercato, su richiesta avanzata da almeno il 50% degli operatori del mercato, compresi quelli collocati nella graduatoria di spunta, o da parte di associazioni di categoria, almeno 30 (trenta) giorni prima della data del mercato, con l'eccezione per i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua.

Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in una sola categoria (zona) riconducibile alle seguenti Vie e Piazze: Via dei Normanni, Piazza Garibaldi, Via Mameli, Via Martiri Angolani e zona Monumento (incrocio tra Via degli Aquino e Via V. Veneto e comunque con divieto di posizionamento di fronte al Monumento ai Caduti).

Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa, come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base

all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto del 35%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione; l'importo di canone giornaliero così determinato non potrà essere inferiore a € 0,0775.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 28 comma 1 lett. j) del Regolamento sul canone unico vigente.

Art. 6 - Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere ripartito in n.4 (quattro) rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del/della rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5.

Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio

pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'Amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vigente, nonché di quanto previsto dalla L.R. 31 luglio 2018 n.23 (Testo unico in materia di Commercio). Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
5. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione, a norma di quanto eventualmente previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vigente, nonché di quanto previsto dalla L.R. 31 luglio 2018 n.23 (Testo unico in materia di Commercio).
6. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vigente e dalla L.R. 31 luglio 2018 n.23 (testo unico in materia di commercio), il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 11, avvisandolo che, in difetto di pagamento, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 9 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
 - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;

- c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
- 2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale, ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006, art. 1, comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
- 3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
- 4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2, lettere b) e c), del presente articolo.
- 5. Tutti gli occupanti abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. al pagamento dell'indennità;
 - b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
- 6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità

- 1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27/12/2019.
- 2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. La decadenza della

concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusivi e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 11 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Art. 12 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00.

Art. 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 15 - Norme transitorie

1. Il Regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 11/08/2020, nonché la delibera tariffaria n. 10 approvata dalla Giunta Comunale in data 23/01/2020, restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nelle more dell'applicazione del Regolamento sul canone unico e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP/COSAP, salvo successivo congruaggio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
3. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 16 – Affidamento a terzi

Il Comune di Loreto Aprutino, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 la gestione del canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori, ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006, e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2021.